

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino

REGOLAMENTO

Criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati

(articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007)

Premesso:

- Che con la legge 234 del 30/12/2021 sono stati approvati e ampliati la gamma dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) individuando gli ambiti territoriali sociali (ATS) quali dimensione territoriale in cui programmare e realizzare le attività utili al raggiungimento dei LEPS;
- Che con D.M.L.P.S. 229 del 30/12/2021 è stato approvato il piano per gli interventi dei servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021/2023;
- Che con D.G.R. n. 414 del 27/07/2022 Piano Regionale della Campania per la lotta alla povertà 2021/2023;
- Che con D.G.R.C. 121 del 14/03/2023 è stato approvato il Piano Regionale non autosufficienti per le persone disabili 2022/2024;
- Che con D.G.R. n. 66 del 14/02/2023 è stato approvato il V Piano Sociale Regionale 2022/2024 che definisce gli indirizzi per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli Ambiti territoriali;

Considerato:

- Che con nota prot. 0304596 del 14/06/2023 sono state trasmesse le indicazioni operative al fine di consentire agli Ambiti territoriali una programmazione organica dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari attraverso la presentazione della prima e seconda annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del V Piano Sociale Regionale 2022/2024;
- Che le indicazioni sopra richiamate richiedono l'adozione di apposito regolamento di cui all'articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007;

Considerato altresì:

- Che il presente atto regola la gestione del Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali - elenchi speciali 1, 2 e 3 dell'Albo fornitori dell'ASC 1 ai sensi dell'articolo 168 del D.lgs. 136/2023 per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia in

applicazione dell'articolo 50 del D.lgs. 36/2023 di importo inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 14 del D.lgs. 36/2023.

- Che il presente atto regola, in applicazione del D.lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore - condizioni, requisiti, termini e criteri di selezione del coinvolgimento degli ETS/ODV nelle attività di co-progettazione, co-programmazione, nonché della stipulazione di convenzioni per lo svolgimento di servizi sociali di interesse generale a condizioni più favorevoli di quelle reperibili sul mercato.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento interviene a disciplinare criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati **dell'articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007.**

Articolo 2

Rispetto dei principi dell'ordinamento.

Il presente atto è nel rispetto dei principi generali di legalità, uniformità, economicità, efficacia, trattamento paritario, rotazione e pubblicità cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

Gli articoli dal 19 al 36 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dispongono la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

L'art. 19, ai commi 1 e 3, del Codice stabilisce che la stazione appaltante assicuri la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, nonché che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

L'art. 21, al comma 1, dispone che il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici si articola normalmente in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Nondimeno, al comma 2 fissa che le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti siano gestite, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

Agli articoli 22 e 23 sono definite le caratteristiche dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), attraverso le piattaforme e i servizi digitali, nonché della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement.

L'art. 29 dispone inoltre che "tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme,

mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

A norma dell'art. 30 del Codice, l'ASC A1 al fine di ottimizzare la propria efficienza provvede, ove possibile, ad automatizzare le attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 4 **Piattaforme digitali.**

Ai sensi dell'art. 25 del Codice la stazione appaltante utilizza le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del medesimo decreto.

L'ASC A1 per lo svolgimento delle procedure del MEPA, ovvero le funzionalità di altra piattaforma di approvvigionamento digitale inserita nel Cloud Marketplace di AGID ai fini delle verifiche sui requisiti degli offerenti e della trasmissione degli avvisi di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 5 **Conflitto d'interesse.**

Ai sensi del comma 4, dell'art. 16 del Codice, la stazione appaltante adotta misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse.

Gli operatori economici attestano di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse col personale della stazione appaltante o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara, siano responsabili della esecuzione di gara, mediante sottoscrizione della dichiarazione relativa all'assenza di conflitto d'interesse. A seguito della nomina dei componenti della commissione giudicatrice, l'operatore economico è altresì tenuto a comunicare immediatamente qualunque situazione di conflitto di interesse in essere.

Articolo 6 **Contratti sotto soglia - articolo 50 del D.lgs. 36/2016.**

L'ASC A1 procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, secondo le seguenti modalità:

- affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del codice;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per le procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l'art. 52 del codice prevede che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, mentre le stazioni appaltanti verificano le dichiarazioni, anche mediante campione individuato con modalità predeterminate annualmente.

Per gli affidamenti dei servizi sociali e assimilati, elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, sotto la soglia di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14 del Codice l'ASC A1 procede a contrarre ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera e).

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 48, comma 1, 57 e 16.

Articolo 7

Consultazione del mercato negli affidamenti diretti.

Ove l'importo del contratto si collochi sotto la soglia di Euro 140.000, per la quale, in applicazione dell'articolo articolo 50 comma 1 lettera b) del Codice è consentito procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

La Stazione appaltante altresì si rivolge per la consultazione agli operatori economici del Sistema di qualificazione - Elenchi speciali 1 e 2 dell'Albo dei fornitori - ed all'esterno, qualora non disponibili nel numero minimo previsto dalla norma.

Costituiscono misure adeguate minime di consultazione, la comunicazione agli operatori da parte del RUP delle informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione dell'offerente alla procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione.

La stipula dell'atto negoziale è effettuato in MEPA, ovvero piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante.

Articolo 8

Principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione. Ai commi 4, 5 e 6 l'articolo prevede:

- In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50 del D.lgs. 36/2023, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

In particolare ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 50, non è applicato il principio di rotazione previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.

Resta ferma la disposizione precipua dell'art. 128, commi 3 e 8, del codice per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), che prevede l'applicazione dei principi e dei criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell'utenza.

Articolo 9

Sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate vengono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Gli elenchi sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice. Ai sensi dell'art. 3 del citato allegato II.1, in alternativa alle indagini di mercato, la stazione appaltante individua gli operatori economici, selezionandoli dagli elenchi appositamente istituiti. Detti elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la finalità della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nominativi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della ASC A1 e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori da invitare, le categorie e fasce di importo in cui

l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

A norma dell'articolo 141, comma 4, lettera a), nonché dell'art. 168, il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. stabilisce:

1. La stazione appaltante può istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli interessati possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, la stazione appaltante stabilisce norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Sono disciplinati altresì i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all'iscrizione al sistema.
3. La stazione appaltante prevede negli atti che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l'iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 104 del D.lgs. 36/2023. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.
4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
5. La stazione appaltante stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'allegato II.1, l'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, secondo le modalità stabilite. Gli avvisi relativi al Sistema di qualificazione sono sempre aperti e qualunque momento gli operatori economici e professionali possono richiedere di essere qualificati. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni. L'istanza di iscrizione si ritiene accolta in assenza di diniego entro il termine previsto.

La scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate è effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nonché nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza. I metodi di estrazione casuale dei nominativi, quali l'eventuale sorteggio, sono consentiti solo in situazioni eccezionali nelle quali il ricorso ai criteri prescritti risulterebbe impraticabile o comporterebbe oneri decisamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

I criteri di selezione previsti per la procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente disposto dalla stazione appaltante.

L'assemblea consortile con atto di deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020 ha disciplinato il Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali formato dagli elenchi speciali 1, 2 e 3 dell'Albo dei fornitori dell'ASC A1 per la consultazione degli operatori nello svolgimento delle procedure sotto soglia. L'ASC A1 pertanto si rivolge al sistema di qualificazione costituito dagli elenchi speciali del proprio Albo dei fornitori per la consultazione degli operatori economici nelle procedure relative alla aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 50 del Codice per le soglie stabilite dall' art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Il sistema di qualificazione all'ASC A1 è costituito dai seguenti elenchi di specializzazione:

- Elenco speciale 1 dei prestatori dei servizi alla persona di cui all'art. 128, comma 2 lett. a) del Codice, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- Elenco speciale 2 dei prestatori di lavori, forniture e servizi diversi compresi professionisti esterni.
- Elenco speciale 3 degli avvocati e procuratori legali.

Gli avvisi del Sistema di qualificazione dell'ASC A1 stabiliscono requisiti, condizioni, criteri, modalità di funzionamento e certificazioni di qualità, nonché norme e criteri oggettivi di esclusione, ovvero di selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati.

Articolo 10

Procedure a contrarre articolo 50 comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 168 del D.lgs. 36/2023 i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.

Per gli affidamenti di servizi sociali e assimilati sotto la soglia di Euro 750.000 di cui al di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 l'ASC A1 procede a contrarre ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), rivolgendo invito agli operatori presenti in elenco speciale 1 del Sistema di qualificazione degli operatori economici.

Per gli affidamenti di servizi e forniture non elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'ASC A1 procede a contrarre ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) rivolgendo invito agli operatori presenti in elenco speciale 2 del Sistema di qualificazione degli operatori economici.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Articolo 11

Contratti di importo sopra le soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di Euro 750.000 nei settori ordinari e alla soglia di Euro 1.000.000 nei settori speciali di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono aggiudicati, previa indizione di gara, ricorrendo alle procedure aperte o ristrette previste dagli articoli 71 e 72 del Codice.

Articolo 12

Criteri di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

È previsto altresì, in base al comma 5 dell'art. 108 del codice, che l'elemento relativo all'offerta economica possa assumere la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi.

Nello specifico l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, costo/efficacia, sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, le certificazioni di qualità detenute dagli operatori, le prestazioni migliorative del contratto.

Articolo 13

Procedure afferenti PNRR e PNC

-Pari opportunità e inclusione lavorativa delle persone con disabilità –

Per le procedure afferenti al PNRR, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, valgono i seguenti requisiti necessari:

a) Gli operatori economici hanno l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, nonché ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, nr. 68 di rispettare le altre norme che disciplinano l'accesso al lavoro delle persone con disabilità.

b) Gli operatori economici (con oltre 50 dipendenti) tenuti ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1

del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) gli operatori economici, diversi da quelli indicati nell'art. 47, comma 2 del DL 31 maggio 2021, nr. 77, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per ognuna delle professioni e relativamente allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di genere è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono altresì previste ulteriori misure premiali al fine di stabilire un punteggio aggiuntivo all'operatore economico che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani (età inferiore a 36 anni) e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali; nonché abbia, sempre nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

La stazione appaltante, in corso di esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali per l'inadempimento dell'operatore economico agli obblighi di cui al comma 3 e al comma 3-bis, ovvero al comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del medesimo decreto. In caso di inadempimento all'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla

conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, l'operatore dalle gare afferenti agli investimenti del PNRR e PNC per 12 mesi.

Articolo 14

Parametri utilizzati nella valutazione delle offerte.

Ai fini della aggiudicazione dei contratti l'ASC A1 nella valutazione delle offerte tiene conto a titolo non esaustivo dei seguenti parametri relativi alle certificazioni detenute dall'offerente, in base all'Allegato II.13, del Codice:

- a. **SA 8000** - *Certificazione social accountability 8000*
- b. **ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022** - *Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni*
- c. **UNI EN ISO 9001** - Sistemi di gestione per la qualità
- d. **UNI ISO 45001** - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- e. **UNI/PdR 125** - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni

La richiesta delle certificazioni di qualità sopra elencate risponde alla finalità di verificare la affidabilità dell'offerente, nonché alla effettiva qualità del servizio offerto.

Articolo 15

Criteri premiali.

Ai fini della aggiudicazione dei contratti nella valutazione delle offerte l'ASC A1 può tenere conto della prevalenza di genere femminile detenuta dagli offerenti relativamente al management aziendale ed alla dotazione organica. Nondimeno, la stazione appaltante può valutare l'inclusione lavorativa dei diversamente abili e dei giovani.

L'introduzione di criteri premiali stabiliti dal presente articolo risulta coerente con la disposizione dell'articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della LR 11/2007 che prevede " lo inserimento di criteri premiali per l'accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi", nonché all'art.61, commi 4 e all'art. 108, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 16

Presentazione delle offerte.

A norma degli artt. 91 e 92 del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici inviano le loro offerte utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dall'ASC A1, entro la data, l'ora e le modalità specificate nell'avviso di gara.

La domanda di partecipazione alla gara contiene gli elementi di identificazione dell'operatore e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del codice, contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico. Con il documento di gara unico europeo (**DGUE**), redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, il concorrente è chiamato a dichiarare:

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del D.lgs. 36/2023;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale.

Articolo 17

Requisiti di partecipazione.

Con riferimento all'art. 16 del presente Regolamento, gli operatori economici, mediante redazione del Documento di gara unico europeo digitale, nonché nella domanda di partecipazione, dichiarano di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di ordine speciale.

- a) Per quanto concerne i requisiti di **ordine generale**, ovvero le cause ostative determinanti l'impossibilità per l'operatore economico di contrarre con la stazione appaltante, l'offerente dichiara di non ricadere nelle cause automatiche di esclusione previste dall'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 e di esclusione non automatiche previste dall'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 e nel possesso degli altri requisiti di partecipazione richiesti.
- b) I requisiti di **ordine speciale** utilizzati dall'ASC A1 per la selezione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara sono gli stessi indicati dall'articolo 100 del Codice. Sono requisiti di partecipazione di ordine speciale:
 1. l'**idoneità professionale**: essere iscritti alla CCIAA per lo specifico settore di attività;
 2. la **capacità economica e finanziaria**: detenere un fatturato globale almeno pari al doppio del valore del contratto realizzato negli ultimi tre esercizi;
 3. le **capacità tecniche e professionali**: detenere una triennale esperienza nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante prevede requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, gli operatori economici attestano con dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predefinite annualmente.

Articolo 18 **Soccorso istruttorio.**

Ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 101 del Codice, l'operatore economico, fino al giorno fissato per la loro apertura delle offerte e con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Articolo 19

Verifica dei requisiti.

La verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure è effettuata, mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice, nonché gli altri documenti allegati dall'interessato ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con le medesime modalità, la stazione appaltante accerta l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 del Codice.

Il controllo dei requisiti in fase di esecuzione avviene mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, utilizzando a tal fine, a norma dell'art. 25 del Codice, una piattaforma di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.

L'ASC A1 verifica, infine, nel corso dell'esecuzione e per durata del contratto, l'assolvimento degli obblighi e degli impegni assunti dall'operatore economico ai fini dell'aggiudicazione, nonché la documentazione e le garanzie prodotte dallo stesso all'atto di stipula del contratto.

In base al comma 2 dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento.

Articolo 20

Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 36/2023 in tutte le procedure di particolare complessità e per importi superiori a 500.000 Euro la stazione appaltante nomina un DEC. L'allegato II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. Il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse dell'efficiente e della pronta esecuzione del contratto, tenuto debito conto del rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP.

Articolo 21

Mezzi di prova.

Le dichiarazioni, certificazioni e mezzi di prova richiesti dalla stazione appaltante sono indicati dall'articolo 105, fermo restando l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 101 del D.lgs. 36/2023 - soccorso istruttorio.

Articolo 22

Disciplina applicabile alle attività sociali di interesse generale.

Ove l'ente preveda di attuare accordi procedimentali di co-progettazione, co-programmazione, nonché di stipulare convenzioni con gli ETS/ODV per lo svolgimento di servizi sociali di interesse generale a condizioni più favorevoli di quelle reperibili sul mercato trovano applicazione in alternativa alle norme del D.lgs. 36/2023 quelle del D.lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore.

Articolo 23

Pubblicità.

L'ambito territoriale Al assicura ampia pubblicità al presente atto attraverso il profilo committente www.pianosociale-a1.it e mediante trasmissione con richiesta di divulgazione ai Comuni dello Ambito territoriale A 01.

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Successivamente a detta pubblicazione, gli atti sono resi pubblici sul sito della stazione appaltante www.pianosociale-a1.it, nonché mediante il sistema di E PROCUREMENT della pubblica amministrazione MEPA, ovvero altra piattaforma di approvvigionamento digitale.

Articolo 24

Rinvio ed esclusioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e leggi vigenti, alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, alle norme del D.lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore, nonché alle altre norme e regolamenti in quanto applicabili.

Sono escluse dal presente regolamento le fattispecie e le norme disciplinanti il Sistema di accreditamento dei Fornitori formanti oggetto di apposito e distinto regolamento.

Articolo 25
Arco temporale di efficacia.

Il presente regolamento ha efficacia per la durata della V triennialità del Piano di zona sociale 2022/2024, ovvero dalla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'ente e fino alla data di conclusione della programmazione triennale di riferimento.